Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 19 ottobre 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1948.
Modificazioni al Collegio sindacale dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1407, costitutiva dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto 23 novembre 1942, n. 1735;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei sindaci dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, di cui all'art. 3 del regio decreto 23 novembre 1942, n. 1735, è elevato da tre a cinque.

Del Collegio sindacale fa parte un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa, ed un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministro per il tesoro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1948

EINAUDI

JERVOLINO — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1948
Registro Uff. riscontro poste n. 25, foglio n. 10. — MANZELLA

(4651)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1948.

Modificazioni al Collegio sindacale dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1408, costitutiva dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto 23 novembre 1942, n. 1735;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei sindaci dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, di cui all'art. 3 del regio decreto 23 novembre 1942, n. 1735, è elevato da tre a cinque.

Del Collegio sindacale fa parte un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa, ed un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministro per il tesoro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1948

EINAUDI

JERVOLINO — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1948
Registro Uff. riscontro poste n. 25, foglio n. 11. — MANZELLA

(4652)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1948.

Sostituzione del contrassegno da apporsi dal Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità sugli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 11 del regolamento 28 gennaio 1935, n. 145, per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, per la disciplina degli impianti di radiologia e radiumterapia;

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1935, n. 138, con cui veniva approvato il contrassegno da apporsi dal Laboratorio di fisica dell'Istituto di sanità pubblica sugli schermi di radiologia;

Ritenuta la necessità di modificare il detto contrassegno in osservanza al disposto dell'art. 3 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, riguardante foggia ed uso dell'emblema dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno di cui al decreto Ministeriale 6 maggio 1935 sopracitato, è approvato il nuovo contrassegno da apporsi dal Laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità sugli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici, sottoposti al controllo del Laboratorio predetto, secondo il modello allegato, avente le seguenti caratteristiche:

« Tondo del diametro mm. 30, diviso in due parti, portante sul margine della parte superiore la dicitura in maiuscole « Istituto superiore di sanità » e, sotto a questa, il sigillo dello Stato e, sul margine inferiore, la dicitura in maiuscole « Laboratorio di fisica » e, sopra a questa, quattro serie girevoli di numeri da 0 a 9 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica: COTELLESSA

ALLEGATO

Contrassegno da apporsi sugli schermi per radiologia, radiografici e radioscopici, a' sensi dell'art. 11 del regio decreto 28 gennaio 1935, n. 145.

Roma, addì 30 settembre 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica: COTELLESSA

(4590)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1948.

Nomina di un componente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, concernente nuove norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Considerato che il rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione presso il Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni non è stato sinora nominato, per la ritardata composizione del Consiglio superiore predetto;

Vista la lettera del Ministro per la pubblica istruzione, presidente del Consiglio superiore medesimo, numero 1164, in data 27 agosto 1947, con cui viene designato quale rappresentante il prof. Pietro Barbieri;

Decreta:

Articolo unico.

Con effetto dalla data del presente decreto il professore Pietro Barbieri è nominato componente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1948
Registro Ufficio riscontro poste n. 24, foglio n. 60

(4653)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1948.

Convalida del provvedimento adottato dal commissario governativo della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, con la deliberazione in data 9 marzo 1945, concernente la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il dott. Francesco Cornelio Dessy.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, tra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti alla vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, e i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 146, 28 dicembre 1946, n. 472, e 29 marzo 1947, n. 148, che portano modificazioni al sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione in data 21 marzo 1947, con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio di Genova chiede la convalida del provvedimento adottato dal commissario governativo della Cassa stessa, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, con delibera 9 marzo 1945, concernente la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il dott. Francesco Cornelio Dessy, direttore dell'esattoria gestista dalla Cassa di risparmio medesima;

Visto il decreto del Ministro per le finanze e tesoro della Repubblica italiana in data 12 maggio 1947, che dichiara valida, a tutti gli effetti, la deliberazione in data 9 marzo 1945 adottata dal commissario governativo della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernente la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il dott. Francesco Cornelio Dessy;

Vista la sentenza 26 maggio-6 giugno 1948 emessa dalla V Sezione del Consiglio di Stato, che annulla per difetto di motivazione il sopra mentovato decreto 12 maggio 1947 del Ministro per le finanze e tesoro;

Visto il ricorso al Ministro per il tesoro in data 20 settembre 1948, del presidente della Cassa di risparmio di Genova, il quale, a seguito del mandato in data 2 agosto 1948, affidatogli dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, chiede un completo riesame della posizione del dott. Dessy e l'emissione di un nuovo decreto di convalida del licenziamento di costui, particolarmente motivato, ai sensi e per gli effetti del citato decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249;

Considerato che la Cassa di risparmio di Genova è compresa tra gli enti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e successive modificazioni;

Visti i documenti allegati e descritti in calce al ricorso in data 20 settembre 1948, del presidente della Cassa di risparmio di Genova, al Ministro per il tesoro, e ritenuto che il licenziamento del dott. Dessy effettuato con deliberazione in data 9 marzo 1945 del commissario governativo della Cassa di risparmio di Genova, non dipese da motivi di ordine politico, ma venne determinato da ragioni d'ordine amministrativo e dalla necessità di una migliore organizzazione del servizio esattoriale gestito dalla Cassa di risparmio; cosicchè il licenziamento stesso sarebbe stato giusto e legittimo sotto qualsiasi Governo e non sotto il solo governo illegittimo della sedicente repubblica sociale italiana;

Visto che il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Genova, con le sue deliberazioni in data 7 giugno 1947 e 19 luglio 1947 ha dichiarato che l'assetto attuale della Direzione della Cassa e dell'esattoria risponde alle necessità dell'Istituto nell'attuale momento;

Considerato l'evidente interesse attuale della Cassa di risparmio di Genova alla convalida del provvedimento di licenziamento del dott. Dessy;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' dichiarato valido, a tutti gli effetti, il provvedimento adottato dal commissario governativo della Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, con la deliberazione in data 9 marzo 1945, concernente la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il dott. Francesco Cornelio Dessy.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1948

Il Ministro: PELLA

(4604)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1948.

Imposta generale sull'entrata per il commercio delle uova di pollame, del pollame, dei conigli e della cacciagione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Riconosciuta l'opportunità di stabilire, nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati, uno speciale regime d'imposizione, ai fini dell'imposta sull'entrata, per il commercio di uova, pollame, conigli e cacciagione;

Decreta:

Art. 1.

Per il commercio delle uova di pollame, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto della immissione in consumo dei prodotti medesimi in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto di immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti, con negozio fisso od ambulanti, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

d) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori.

Art. 2.

Per gli atti economici previsti dall'art. 1 l'imposta sull'entrata, compresa l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, è dovuta nella misura del 4 % per le uova ed in quella del 6 % per il pollame, i conigli e la cacciagione e si corrisponde a cura del venditore in base a fattura, nota, conto od altro equivalente documento da rilasciarsi nei confronti dell'acquirente in doppio esemplare nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Quando peraltro l'acquisto sia effettuato presso produttori, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base ad apposito registro, sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati, distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto. Entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Il registro di cui al precedente comma, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 3.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi di uova, pollame, conigli e cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, esclusa peraltro l'importazione dei detti prodotti, per la quale la imposta si rende dovuta in base alla aliquota propria di ciascun prodotto.

Per le vendite al minuto di uova, pollame, conigli e cacciagione, come pure per le vendite e somministrazioni di prodotti comunque ottenuti dalla loro manipolazione o lavorazione, l'imposta è dovuta a norma delle disposizioni in vigore, indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime d'imposizione stabilito dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ed è valido fino al 31 dicembre 1948.

Roma, addì 4 ottobre 1948

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1948
Registro Finanze n. 11, *foglio n.* 213. — BENNATI

(4658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	204997	4.910 —	Perrone Capano Giuseppe fu *Attilio*, dom. a Bari, vincolato per cauzione.	Perrone Capano Giuseppe fu *Carmine Attilio*, ecc., come contro.
Id.	205946	2.870 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 45ª	218	Cap. nom. 7.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 47ª	176	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 48ª	184	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 52ª	169	3.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 54ª	161	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 57ª	144	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 59ª	108	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 60ª	126	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 61ª	76	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	85	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62ª	73	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 63ª	79	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	3091	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3149	25.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3109	25.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 1ª	141	66.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	4585	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 3ª	1031	20.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 %	73152	4.800 —	Canessa *Beatrice detta Bice* fu Matteo, moglie di Giuffra Angelo, dom. a Rapallo (Genova).	Canessa *Maria Nicoletta Beatrice* fu Matteo, ecc., come contro.
Id.	73153	200 —	Canessa *Bice* fu Matteo, moglie di Giuffra Angelo, dom. a Uscio (Genova).	Come sopra, dom. a Uscio (Genova).

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	814183	6.223 —	Canessa *Beatrice* fu Matteo, moglie di Giuffra Angelo, dom. a Uscio (Genova).	Canessa *Maria Nicoletta Beatrice* fu Matteo, moglie di Giuffra Angelo, dom. a Uscio (Genova).
Id.	643997	14 —	D'Antrassi *Giovanni Battista* di Luigi.	D'Antrassi *Annibale Giovanni Battista* di Luigi.
Id.	793337	588 —	Vella *Filippina* fu Gerlando, moglie di Pecoraro Marco, dom. in Palermo, con vincolo dotale.	Vella *Maria Filippa* ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	78787	28 —	Come sopra, dom. a Vicari (Palermo).	Come sopra, dom. a Vicari (Palermo).
Id.	415099	455 —	Prina Maddalena Maria Antonia di Malachia, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Caravaggio, con usufrutto a Legramandi *Giuseppina* fu Giuseppe, vedova Prina Francesco, dom. a Caravaggio.	Come contro, con usufrutto a Legramandi *Margherita Natalina* fu Giuseppe ved. Prina Francesco, dom. a Caravaggio.
Cons. 3,50 % (1906)	370808	1.050 —	Gorla *Bice* fu Agostino, moglie di Patellani Luigi fu Emanuele, dom. a Milano, vincolata.	Gorla *Maria Antonia Elice* fu Agostino, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	186024	875 —	Giuriani Adelaide fu Giorgio, moglie di Farisoglio *Giovanni Battista*, dom. a Merate (Como), vincolata.	Giuriani Adelaide fu Giorgio, moglie di Farisoglio *Angelo Maria Luigi Giovanni Battista*, dom. a Merate (Como), vincolata.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 7ª	383	Cap. nom. 2.000 —	Lombardo Eugenia fu Alfredo, dom. a Messina, con usufrutto a Raffa Nunzio fu Francesco, dom. a Villafranca Tirrena (Messina).	Lombardo Eugenia fu Alfredo, *minore sotto la patria potestà della madre Buda Concetta fu Giuseppe, vedova Lombardo*, con usufrutto, ecc., come contro.
Id.	384	2.000 —	Lombardo Gilda fu Alfredo, ecc., come sopra	Lombardo Gilda fu Alfredo, ecc., come sopra
Id.	385	2.000 —	Lombardo Flora fu Alfredo, ecc., come sopra.	Lombardo Flora fu Alfredo, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	199024	420 —	Sibilla *Eloisa* di Alberto, moglie di Zanelli Agostino fu Francesco, dom. a Pistoia, vincolata.	Sibilla *Sofia Eloisia* di Alberto, moglie di Zanelli Agostino fu Francesco, dom. a Pistoia, vincolata.
Id.	789028	717,50	Parodi Valguarnera *Fortunato* e Corrado di Ugo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo, con usufrutto a Parodi Ugo di Fortunato.	Parodi Valguarnera *Fortunio* e Corrado di Ugo, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 20 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4466)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica, via Salandra n. 13, Roma:
marca e tipo: Fiat 1500; n. di telaio: 013161; n. di motore: 013180;

Grimaldi Clelia, piazza Cavour, Foggia:
marca e tipo: Fiat 1100; n. di telaio: 210993; n. di motore: 211084;

Nucciarelli Alberto, via Magna Grecia, 84, Roma:
marca e tipo: Fiat 1100-L; n. di telaio 213909; n. di motore: 290229;

Maggini Vincenzo, via Cassia Nuova, 29, Roma:
marca e tipo: Fiat 1100; n. di telaio: 205576; n. di motore 205229;

Sorrentino Salvatore, via Lamarmora, 40, Milano:
marca e tipo: Fiat 508; n. di telaio: 083394; n. di motore: 084212;

Ginnasi Valerio, corso Matteotti, 23, Ronciglione (Viterbo):
marca e tipo: Lancia Aprilia; n. di telaio: 38-6654; n. di motore: 6727;

Verlaci Ismail, via Manzoni 7, Milano:
marca e tipo: Lancia Aprilia; n. di telaio: 439-10086; n. di motore: 16255;

S. A. Tenimenti Agricoli, calle Larga n. 410, Venezia:
marca e tipo: Lancia Ardea; n. di telaio: 250-4612; n. di motore: 5163;

Mangoni Leonida, via Roma, 101, Terracina:
marca e tipo: Bianchi S9; n. di telaio: 53262; n. di motore: 53262;
Fasolo Camillo, via S. Maria dei Battuti, Belluno:
marca e tipo: Fiat 621; n. di telaio: 200455; n. di motore: 100475;
Tramonti Aldo, piazza Garibaldi, 10, Terracina:
marca e tipo: Fiat 634 N; n. di telaio: 2876; n. di motore: 83817;
Impresa costruzioni ing. Guido Lambertini, via Saragozza, 81, Bologna:
marca e tipo: Fiat 634 N; n. di telaio: 003185; n. di motore: 355/003395;
Lombardi Domenico, via Arianuova n. 43, Ferrara:
marca e tipo: Fiat 634 N; n. di telaio: 004171; n. di motore: 004641;
Fratelli Adrover Autotrasporti, viale delle Provincie, 96, Roma:
marca e tipo: Fiat 634 N; n. di telaio: 006996; n. di motore: 008333;
marca e tipo: Fiat 634 N; n. di telaio: 007325; n. di motore: 008724;
Tosi Fernando, via Arianuova, 43, Ferrara:
marca e tipo: OM Titanus 137; numero di telaio: 0478; n. di motore: 0478;
Baldini Franco, via Confalonieri n. 8, Milano:
marca e tipo: Guzzi 250; n. di telaio: 2894; n. di motore: 25878;
Di Iorio dott. Alfredo, Ospedale militare principale, Milano:
marca e tipo: Guzzi 250; n. di telaio: 5452; numero di motore: 39682;
Bombrini Eugenio, via Pozzo n. 28, Genova:
marca e tipo: D.K.W.; n. di telaio: 5135992; n. motore: 1001389;
Casto Edgardo, via Arezzo, 8, Roma:
marca e tipo: Bianchi; n. di telaio: 82150; n. di motore: 80545;
Lombardi Domenico, via Arianuova n. 43, Ferrara:
marca e tipo: Adige; n. di telaio: 2554;
Raschilla Giovanni, via Caulonia n. 10, Roma:
marca e tipo: S.O.M.; n. di telaio: 1257.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione senza che nessuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà l'eliminazione della riserva ai fini amministrativi.

(4638)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola e di consumo « La Fratellanza », con sede in San Leonardo di Cutro e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 ottobre 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale della Società cooperativa agricola e di consumo « La Fratellanza », con sede in San Leonardo di Cutro, ed è stato nominato commissario il sig. ragioniere Serafino Mazzei fu Francesco.

(4655)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Produzione, lavoro e consumo », con sede in Accaria e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 ottobre 1948, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Produzione, lavoro e consumo », con sede in Accaria (Serrastretta) ed è stato nominato commissario il sig. Francesco Giovinazzo.

(4656)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per il conferimento di borse di studio per la frequenza delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici.

Art. 1.

E' bandito un concorso per il conferimento di cento borse di studio di L. 48.000 ciascuna, per la frequenza al corso di una delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici debitamente riconosciute.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita commissione nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Nell'assegnazione delle borse sarà data la preferenza alle orfane di militari morti in guerra o per causa di guerra e della lotta di liberazione, alle famiglie dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o dei decorati al valore.

Art. 3.

Le istanze per ottenere le borse di studio dovranno essere indirizzate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e presentate alle Prefetture (Uffici sanitari provinciali) delle provincie di rispettiva residenza delle aspiranti, nel termine perentorio del 30 ottobre 1948.

Non saranno accettate le domande inviate direttamente a questo Alto Commissariato.

Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che l'aspirante non ha superato gli anni 38;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
4) certificato generale penale;
5) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di perfetto stato mentale;
6) certificato di studi compiuti e diploma di Stato di infermiera professionale;
7) certificato di stato civile dell'aspirante.

I documenti indicati ai numero 2), 3), 4), 5) e 7) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione.

La domanda ed i documenti sono esenti da tasse di bollo a norma del decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 4.

Per l'ammissione alle scuole l'aspirante dovrà prendere diretti accordi con la scuola che intende frequentare.

Nella domanda di borsa di studio dovrà essere indicata la scuola dove è stata ammessa.

Art. 5.

L'importo della borsa verrà corrisposto alla beneficiaria dopo l'esito favorevole del periodo di prova di due mesi, stabilito dall'art. 22 del decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e sarà versato alla scuola che provvederà ad erogarlo all'interessata.

Le borse di studio erogate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica non sono cumulabili con quelle concesse, eventualmente, da altri Enti allo stesso scopo.

L'Alto Commissario: COTELLESSA

ELENCO

delle Scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici debitamente autorizzate al 31 agosto 1942

1. Bari: Scuola annessa alle cliniche universitarie.
2. Bologna: Scuola della C.R.I., viale Ercolani, 6.
3. Bolzano: Scuola della C.R.I., via Regina Elena, 10.

4. Brescia: Scuola abbinata alla Scuola convitto infermiere professionali ospedale civile, via del Moretto.
5. Cremona: Scuola della C.R.I., via XX Settembre, 21.
6. Firenze: Scuola della C.R.I., Lungarno Soderini, 7.
7. Genova: Scuola della C.R.I., via Vernazza, 5.
8. Gorizia: Scuola abbinata alla Scuola convitto per infermiere, via Brigata Pavia, 21.
9. Milano: Scuola della C.R.I., via Sassi, 4.
10. Napoli: Scuola della C.R.I., via Costantinopoli, 186.
11. Padova: Scuola abbinata alla Scuola convitto infermiere ospedale civile.
12. Palermo: Scuola abbinata alla Scuola convitto infermiere ospedale civile, via Giovanni da Cristina.
13. Roma: Scuola della C.R.I., via Sicilia, 55.
14. Torino: Scuola della C.R.I., via del Carmine, 12.
15. Venezia: Scuola abbinata alla Scuola convitto infermiere dell'ospedale civile, Fondamenta Nuove, 6600.
16. Trieste: Scuola della C.R.I., via XX Settembre, 1.

(4587)

Concorso per il conferimento di borse di studio per la frequenza delle scuole convitto per vigilatrici della infanzia e delle scuole per puericultrici.

Art. 1.

E' bandito un concorso per il conferimento di cinquanta borse di L. 18.000 ciascuna per la frequenza del primo anno di corso di una scuola convitto per vigilatrici dell'infanzia e di cinquanta borse di studio di L. 15.000 ciascuna per la frequenza di una scuola per puericultrici.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da apposita Commissione.

Nell'assegnazione delle borse sarà data la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra o a causa della guerra o della lotta di liberazione, alle figlie dei mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione o dei decorati al valore.

Art. 3.

Le istanze intese ad ottenere le borse di studio dovranno essere indirizzate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e presentate alle Prefetture (Ufficio sanitario provinciale) delle provincie di rispettiva residenza delle aspiranti, entro il termine perentorio del 30 ottobre 1948. Non saranno accettate le domande che perverranno direttamente a questo Alto Commissariato.

Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita, rilasciato ai sensi del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 35;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

d) certificato generale penale;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di perfetto stato mentale;

f) certificato di licenza di una scuola media di primo grado per le aspiranti al primo anno di scuola convitto per vigilatrici dell'infanzia e certificato di licenza della quinta classe elementare per le aspiranti alle scuole per puericultrici;

g) certificato di stato civile dell'aspirante.

I documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso.

Le domande e i documenti sono esenti da tasse di bollo a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 4.

Per l'ammissione alla scuola l'aspirante dovrà prendere diretti accordi con la scuola che intende frequentare.

Nella domanda di borsa di studio dovrà essere indicata la scuola dove è stata ammessa.

Art. 5.

L'importo della borsa verrà corrisposto alle beneficiarie dopo l'esito favorevole del periodo di prova di due mesi stabilito dall'art. 22 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e sarà versato direttamente alle scuole che provvederanno ad erogarlo alle interessate.

N.B. — Le assegnatarie di borse di studio che supereranno gli esami per l'ammissione al secondo anno di corso potranno usufruire delle speciali borse di studio che ogni anno vengono da questo Alto Commissariato concesse, dietro segnalazione della direzione delle scuole stesse, alle allieve che non solo si siano distinte negli esami di passaggio dal primo al secondo anno ma che per zelo, capacità e attitudini specifiche, si ravvisano meritevoli d'incoraggiamento.

Per qualsiasi chiarimento e notizie le interessate potranno rivolgersi alle Prefetture (Ufficio sanitario provinciale).

L'Alto Commissario: COTELLESSA

Scuole per vigilatrici d'infanzia riconosciute

Firenze: Scuola per vigilatrici d'infanzia annessa all'Istituto principessa di Piemonte per l'assistenza all'infanzia, via S. Felice a Ema, 15.

Genova (in via di riconoscimento): Scuola per vigilatrici d'infanzia Istituto Giannina Gaslini, Genova Quarto.

Scuole per puericultrici attualmente esistenti in Italia

Firenze: Scuola per puericultrici, annessa all'Istituto principessa di Piemonte per l'assistenza alla prima infanzia, via S. Felice a Ema, 15.

Roma: Scuola per puericultrici, annessa all'Istituto San Gregorio al Celio, 3.

Trento: Scuola per puericultrici gestita dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, via Calepina, 50.

Milano: Scuola per puericultrici annessa all'Istituto provinciale di protezione e assistenza dell'infanzia, viale Piceno, 60.

(4589)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1948, n. 20447/2/8825, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena;

Vista la nota del Prefetto di Modena in data 24 agosto 1948, n. 4015/San., con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Efisio Giua Loy in qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice, nonchè il dott. Aldo Princiotta nella qualità di segretario della Commissione medesima;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Darwin Criscuoli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena in sostituzione del vice prefetto dott. Efisio Giua Loy, nominato prefetto.

In sostituzione del dott. Aldo Princiotta è nominato segretario della predetta Commissione giudicatrice il dott. Alessandro Vitelli-Casella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4630)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.